

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5704 del 07/10/2025
Oggetto	D.LGS N. 22/2010 e DPR N. 395/1991 - PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE, RELATIVAMENTE ALLA FASE 1 DEL PROGRAMMA DEI LAVORI, DENOMINATO "REGGIO EMILIA" NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA, CAVRIAGO E CADELBOSCO DI SOPRA. SOCIETA' ESERCENTE FRI-EL GEO S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5937 del 07/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 10499/2025

D.LGS N. 22/2010 e DPR N. 395/1991 - PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE, RELATIVAMENTE ALLA FASE 1 DEL PROGRAMMA DEI LAVORI, DENOMINATO "REGGIO EMILIA" NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA, CAVRIAGO E CADELBOSCO DI SOPRA. SOCIETA' ESERCENTE FRI-EL GEO S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il RD n. 1443/1927 *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere"*;
- la Legge n. 24/1990, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs n. 22/2010 *"Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della L. 99/2009"*;
- il DPR n. 395/1991 *"Approvazione del regolamento di attuazione della L. 896/1986, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche"*;
- DPR n. 485/1994 *"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale"*;
- il D.Lgs n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale, Parte Seconda – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"*;
- la LR n. 4/2018 recante *"Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 9/1999"*;
- la LR n. 13/2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ed in particolare l'art. 17 comma 1 lett. d) con cui la Regione Emilia-Romagna ha delegato ad Arpae la competenza per esercitare le funzioni in merito al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di risorse geotermiche;
- la Determinazione dirigenziale n. 5909 del 22/04/2024 del Settore Innovazione Sostenibile Imprese, Filiera Produttiva della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro Imprese della Regione Emilia-Romagna recante *"Aggiornamento ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 758/2019, del canone annuo anticipato che deve*

essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso o concessione. Anno 2024";

- la Determinazione dirigenziale n. 5567 del 21/03/2025 del Settore Innovazione Sostenibile Imprese, Filieri Produttive della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro Imprese della Regione Emilia-Romagna recante *"Aggiornamento ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 758/2019, del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso o concessione. Anno 2025";*

VISTI INOLTRE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2010 e del DPR n. 395/1991, FRI-EL GEO S.R.L. (C.F. e P.IVA 03120700210) in data 21/02/2025 ha presentato ad Arpae domanda, con allegata relativa documentazione, acquisita al PG/2025/34467 del 21/02/2025, finalizzata al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Reggio Emilia" ubicato nei Comuni di Reggio Emilia, Cavriago e Cadelbosco di Sopra e di estensione pari a 43,7 kmq;

DATO ATTO CHE:

- il programma dei lavori del permesso di ricerca prevede una suddivisione in 3 Fasi consecutive:
 - o Fase 1: consistente nella sola raccolta e consultazione dei dati esistenti geologico-minerari pregressi e nella elaborazione del modello geologico profondo del sottosuolo, con eventuale esecuzione di indagini geofisiche a minimo impatto. I dati esistenti disponibili sono costituiti principalmente dai profili sismici ENI per accedere ai quali occorre disporre del titolo minerario costituito in questo caso dal permesso di ricerca per fluidi geotermici;
 - o Fase 2: consistente nella preparazione della documentazione di progetto del pozzo esplorativo e caratterizzazione della risorsa geotermica con eventuale esecuzione di indagini geofisiche a minimo/nullo impatto;
 - o Fase 3: consistente nella perforazione del pozzo esplorativo e caratterizzazione della risorsa geotermica;

ATTESO CHE:

- le attività di ricerca di risorse geotermiche sono sottoposte ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e della LR n. 4/2018 alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale (VIA) regionale con istruttoria Arpae in quanto ricadenti al punto B.2.6 dell'allegato B.2;
- nella domanda presentata FRI-EL GEO S.r.l. ha richiesto il rilascio del permesso di ricerca per l'esecuzione della Fase 1 e della Fase 2, subordinando l'esecuzione della successiva Fase 3 alla Verifica di Assoggettabilità a VIA;

TENUTO CONTO CHE:

- la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, si applica ai "progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo" (art. 1 comma 1). Per progetto si intende "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere" e "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" (art. 1, comma 2, lettera a);
- la parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, normativa nazionale in materia di VIA, fornisce una definizione di progetto analoga a quella della direttiva VIA (art. 5);

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di quanto sopra, con nota di Arpae PG/2025/53459 del 20/03/2025 al proponente è stata data la seguente comunicazione in merito alla procedibilità della domanda "(...) **si ritiene di poter rilasciare il Permesso di Ricerca per la sola Fase 1 ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche** per la quale non si ritiene necessaria la preventiva verifica di Assoggettabilità a VIA in considerazione del fatto che tale fase non costituisce un "progetto" ai sensi della normativa vigente, concretizzandosi in attività relative unicamente a studi ed indagini di carattere bibliografico che non possono determinare impatti sull'ambiente.
Si demanda invece alla presentazione di istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi della L.R. 4/2018, la prosecuzione del programma di lavoro relativo non solo alle fase 3 ma anche alla Fase 2 e alle eventuali esecuzioni di indagini geofisiche prospettate fin dalla Fase 1, fasi considerabili come "progetto" ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, In tale fase è infatti prevista la progettazione preliminare e definitiva del pozzo esplorativo, il programma di perforazione e quello di caratterizzazione della risorsa geotermica con eventuale esecuzione di indagini geofisiche.(...);

ATTESO CHE:

- il richiedente non ha presentato osservazioni in merito alla suddetta comunicazione;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs n. 22/2010, sono considerate concorrenti le domande, riferite alla medesima area, pervenute non oltre sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'istanza sul BURERT;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della domanda sul BURERT n. 88 del 09/04/2025 e che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni, osservazioni o domande in concorrenza;

VERIFICATA:

- la completezza della domanda in riferimento alla Fase 1 del Programma dei lavori ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche;

DATO ATTO CHE il progetto è rappresentato nei seguenti elaborati:

- R1 Progetto di ricerca e programma lavori
- R2 Relazione preliminare ambientale
- TAVOLA I Corografia generale;

ATTESO CHE:

- con nota PG/2025/106335 del 12/06/2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche di cui all'oggetto relativo alla Fase 1 del programma dei lavori con esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche, e indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona (ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/90);
- nei termini di legge sono pervenuti i seguenti contributi, riportati integralmente in allegato al presente provvedimento:
 - o Iren Acqua Reggio, prot. n. RA001228-2025-P del 02/07/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/119973 del 03/07/2025, (Allegato 01) nel quale si segnala quanto segue:
"il vasto areale rappresentato come area di indagine comprende numerose reti fognarie in nostra gestione, per le quali sarebbe opportuno, una volta definite nel dettaglio le zone di perforazione previste, richiedere preliminarmente estratto cartografico e concordare direttamente il tracciamento con il nostro servizio di cartografia (cartografia.re@gruppoiren.it), avendo cura di mantenere adeguate distanze per evitare il danneggiamento delle reti esistenti. Anche per le reti acqua vale quanto già segnalato per le fognature. L'area oggetto della ricerca risorsa geotermica è molto vasta ed è

caratterizzata dalla presenza di nostri servizi e innumerevoli sono le condotte acqua che trovano collocazione nel sottosuolo a varie profondità. Per qualsiasi tipo di attività (scavi, sondaggi, ecc.) sarà necessario richiedere uno stralcio cartografico e tracciamento delle tubazioni per evitare danneggiamenti alle stesse e disservizi che altrimenti verranno addebitati. Prima della progettazione dei pozzi esplorativi dovremo essere contattati per verificare eventuale interferenza o vicinanza con nostri sottoservizi; nel caso le lavorazioni dovessero interferire con nostre tubazioni o non fossero garantite le distanze per nostre opere di manutenzione o distanze da normativa dovrà esserci richiesto preventivo per spostamento reti (a carico del richiedente). Sono già state correttamente individuate le aree sensibili afferenti i campi pozzi di Roncocesi. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it);

- Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Reggio Emilia, Area III Prevenzione, prot. n. 11986 del 03/07/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/121824 del 07/07/2025, (Allegato 02) nel quale si sottolinea quanto segue:
"i pozzi esplorativi per risorse geotermiche non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Fermo restando quanto sopra, al fine di garantire il raggiungimento dei principali obiettivi di sicurezza - tutela della vita umana, protezione dei beni, dell'ambiente e dei soccorritori - si raccomanda, a seguito dell'obbligo di valutazione del rischio incendio, l'adozione delle seguenti misure compensative:
 - *Redazione di una valutazione del rischio incendio/esplosioni, con individuazione e attuazione delle misure tecnico-gestionali necessarie per la mitigazione dei rischi, inclusi quelli legati alla presenza di sostanze pericolose.*
 - *Installazione di sistemi di monitoraggio gas per rilevamento di H₂S, CH₄, CO₂.*
 - *Dotazione di estintori portatili o altri presidi antincendio idonei al tipo di rischio presente nell'area di intervento.*
 - *Redazione e trasmissione di un Piano di Emergenza, con indicazione delle procedure operative da adottare in caso di incendio, fuga di gas o esplosione.*
 - *Programmazione di manutenzioni periodiche e verifiche di efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.**Al fine di consentire il corretto svolgimento degli eventuali interventi di soccorso tecnico urgente, si raccomanda di realizzare accessi adeguati al transito degli automezzi VVF e di esporre all'ingresso del cantiere stesso cartellonistica esplicitante le procedure di emergenza previste e i recapiti telefonici dei responsabili dell'impianto.*
Restano fermi gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto riguarda il rischio chimico, termico e di esplosione";
- Aeronautica Militare, Comando Squadra Aerea - 1^a Regione Aerea, prot. n. 57588 del 16/07/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/128254 del 16/07/2025 (Allegato 03), nel quale si evidenzia quanto segue:
"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza

Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it);

- IRETI gas, prot. n. RG002337-2025-P del 14/07/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/126039 del 14/07/2025 (Allegato 04), nel quale si segnala quanto segue:

"l'area oggetto della ricerca risorse geotermiche è molto vasta ed è caratterizzata dalla presenza di nostri servizi e innumerevoli sono le condotte gas che trovano collocazione nel sottosuolo a varie profondità. Per qualsiasi tipo di attività (scavi, sondaggi, ecc.) sarà necessario richiedere uno stralcio cartografico e tracciamento delle tubazioni (cartografia.re@gruppoiren.it), per evitare danneggiamenti agli stessi e disservizi che altrimenti verranno addebitati. Prima della progettazione dei pozzi esplorativi dovremo essere contattati per verificare eventuale interferenza o vicinanza con nostri sottoservizi; nel caso le lavorazioni dovessero interferire con nostre tubazioni o non fossero garantire le distanze per nostre opere di manutenzione o distanze da normativa,, dovrà esserci richiesto preventivo per spostamento reti (a carico del richiedente).

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it);

- Snam Rete Gas, Distretto Centro orientale, prot. n. 515 del 10/07/2025, acquisito agli atti al prot. n. PG/2025/126120 del 14/07/2025 (Allegato 05), nel quale si informa che:

"sui territori comunali indicati in oggetto, sono posate alcune condotte Snam Rete Gas S.p.A. trasportanti gas naturale i cui tracciati, oltre ad essere indicativamente rilevabili in loco attraverso apposita cartellonistica di colore giallo con riportati i recapiti a cui far riferimento per ogni necessità, sono stati inseriti nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 11/05/2016.

In via del tutto eccezionale, quale fattivo contributo della scrivente Società ai lavori della Conferenza dei servizi, alleghiamo alla presente la cartografia e gli shape file con attributi della ns. rete di gasdotti, esercita ad alta pressione, presente nei territori comunali indicati in oggetto.

Si segnala altresì che i metanodotti presenti nel comune di Cadelbosco di Sopra, raffigurati nella documentazione sopra citata che alleghiamo alla presente, sono tutti esterni all'area di Vs. interesse raffigurata con coordinate geografiche nella documentazione da Voi trasmessa (riportata in calce alla presente); qualora fosse di Vs. interesse conoscere anche le fasce di rispetto di detti metanodotti, come detto esterni all'area da Voi delimitata, Vi chiediamo di inviarci formale comunicazione.

È importante tener presente che la rete, seppur inserita in un sistema georiferito, potrebbe essere che in alcuni punti non è georeferenziata mediante rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta digitalizzando i tracciati dei metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette di progetto IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000; pertanto la posizione della rete Snam Rete Gas S.p.A. deve essere sempre considerata indicativa e pertanto, l'esatto suo posizionamento Vi potrà essere precisato - a seguito di Vostra specifica e puntuale richiesta - esclusivamente da nostro personale qualificato del Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, il quale - previo rilevamento con idonea strumentazione- accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione della stessa nei singoli punti di Vs. interesse.

Siamo ad informare inoltre che la costruzione e l'esercizio di metanodotti sono disciplinati dalla normativa di sicurezza di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1964, n. 56, successivamente sostituita dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 1984, le cui disposizioni sono state attualmente recepite dal Decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non

superiore a 0,8", nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Sia già nei menzionati Decreti che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite tra l'altro le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni e altre infrastrutture; di seguito vengono indicate nella tabella le fasce di rispetto dei singoli metanodotti che devono essere intese per parte rispetto all'asse della tubazione:

COMUNE DI CAVRIAGO			
Codice Met.	Nome Met.	DN mm	Fascia rispetto per parte asse tubo
24	Cortemaggiore – Bologna	300	10,00 + 10,00
4.140.537	All. Com. Cavriago	200	11,50 + 11,50
COMUNE DI REGGIO EMILIA			
12.441	Pot. Rete Reggio Emilia	300	6,00 + 6,00
4.103.492	Der. B.P. Reggio Emilia	200	7,00 + 7,00
4.340.037	Pot. Spina Reggio Emilia	200	3,50 + 3,50
4.140.415	All. Metanauto Reggio Emilia	80	6,00 + 6,00
4.140.018	All. Com. Reggio Emilia Cogenerazione	150	12,00 + 12,00
24	Cortemaggiore – Bologna	300	10,00 + 10,00
42.467	Spina Var. Spina di Reggio	200	12,00 + 12,00
4.101.106	All. Latt. Cooperative Riunite	80	6,00 + 6,00
2.204	Spina di Reggio Emilia	150	6,00 + 6,00
4.101.558	All. La Conchiglia	80	6,00 + 6,00
41.445	All. Motori Lamborghini	80	6,00 + 6,00

Allo scopo, pertanto, di garantire la necessaria sicurezza e continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta, nonché l'integrità dei ns. asset, risulta doveroso informarvi che nessuna attività di perforazione, sondaggio o altra attività potrà essere intrapresa, all'interno di dette fasce senza preventiva e puntuale autorizzazione da parte della scrivete Società.

I tecnici dei ns. Centro di Reggio Emilia (tel. 0522-558050), competenti per territorio, rimangono a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti o necessità del caso”;

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. 7304 del 25/07/2025 (Allegato 06), acquisito al prot. n. PG/2025/135207 del 28/07/2025, nel quale si evidenzia quanto segue:

“La scrivente Agenzia, tenuto conto del D.lgs 152/2006 e s.m.i., visto il parere del Gestore Iren Acqua Reggio prot. RE001228-2025-P registrato da ATERSIR al prot. AT_2025_6526, per quanto di competenza del Servizio Idrico Integrato, esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- venga rispettato in ogni sua indicazione e prescrizione il parere del Gestore del SII sopra richiamato;

- venga effettuata con il Gestore del SII la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente;

- dovranno essere rispettate le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come previsto dall' art. 94 del D.lgs 152/2006, precisando che le captazioni ed i punti di prelievo, rientranti nel perimetro del Servizio Idrico Integrato, sono quelle riportate sul SIT Regionale (Moka) di cui al link: <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it>.

A tal proposito, all'interno dell'areale di ricerca indicato nella documentazione, si rileva la presenza del campo pozzi “Roncocesi” in Comune di Reggio Emilia e risultano coinvolte le aree di salvaguardia del campo pozzi “Case Corti” in Comune di Cavriago individuabili all'interno dei rispettivi piani urbanistici. (Tavola dei Vincoli TAV.2 Rispetti, per il PUG del Comune di Reggio Emilia e Tavola. 2a – Tutele ambientali e storico-culturali, per il PSC del Comune di Cavriago)”;

- Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 25870 del 21/08/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/149281 del 21/08/2025 (Allegato 07), nel quale *“Valutato che le attività previste nella Fase 1 risultano compatibili con quanto disposto dal vigente PTCP si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'accoglimento dell'istanza in oggetto”;*
- Comune di Reggio Emilia, prot. n. 208703 del 21/08/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/149319 del 21/08/2025 (Allegato 08), in cui è si rileva quanto segue:
“In via preliminare, come supporto collaborativo, si allegano alla presente gli estratti cartografici della Disciplina delle trasformazioni di PUG (SQ_D.2) e dalle Tavole dei Vincoli (TV.2, TV.3, TV.4, TV.5), riportanti la sovrapposizione dell'areale interessato, da cui è possibile desumere la Disciplina urbanistica e i Vincoli interessati.

Si evidenzia inoltre, sin da ora, la necessità di programmare le varie fasi degli interventi in modo tale da non interferire con le prescrizioni impeditive stabilite dal PUG e dal RED connesse alle aree potenzialmente interessate.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva inoltre di rendere e/o avanzare eventuali osservazioni e valutazioni in occasione dei successivi avvii procedurali riguardanti le Fasi II e III del Programma dei lavori relativo alla ricerca in oggetto, nonché alle eventuali esecuzioni di indagini geofisiche prospettate fin dalla Fase 1, fasi considerabili come “progetto” ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Stante quanto sopra, nulla osta al proseguo della Fase 1 “consistente nella sola raccolta e consultazione dei dati esistenti geologico-minerari pregressi e nella elaborazione del modello geologico profondo del sottosuolo”;

ALLEGATI:

SQ_D2.1_Disciplina_delle_trasformazioni_7500_VIGENTE_estratto

TV2_Rispetti_7500_VIGENTE_estratto

TV3_Tutele_paesaggistico_ambientali_e_vincoli_paesaggistici_7500_VIGENTE_estratto

TV4_Tutele_storico_culturali_e_archeologiche_7500_VIGENTE_estratto

TV5_Rischi_naturali_industriali_e_sicurezza_7500_VIGENTE_estratto”;

- Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prot. n. 61908 del 25/08/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/150528 del 25/08/2025 (Allegato 09), nel quale si esprime parere favorevole con le seguenti precisazioni:
*“1. Il Parere si intende valido in relazione alla sola Fase 1 del programma dei lavori, consistente nella raccolta e consultazione dei dati esistenti geologico-minerari pregressi ad esclusione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche di qualunque genere;
2. Si demanda alla presentazione di successiva domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi della LR n. 4/2018 la prosecuzione del programma di lavoro relativo alle Fasi 2 e 3 e alle eventuali esecuzioni di indagini geofisiche, fasi considerabili come “progetto” ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale”;*
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2025/0121636 del 09/09/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/159573 (Allegato 10), nel quale si esprime parere favorevole alla Fase 1 del Permesso di ricerca;
- Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”, prot. n. 0017680 del 09/09/2025, acquisito al prot. n. PG/2025/159780 del 10/09/2025 (Allegato 11), Nulla Osta n. 665-25;

DATO ATTO CHE l'area oggetto del permesso di ricerca, di estensione pari a 43,7 kmq, è delimitata da una linea continua chiusa come rappresentato nella Tavola allegata al presente provvedimento (Allegato 12), le cui coordinate geografiche sono riportate nelle seguenti Tabelle;

Coordinate geografiche Sistema Monte Mario - Roma 40 - WKID: 4806 Authority: EPSG		
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE
a	44° 45' 00"	1° 54' 00"
b	44° 45' 00"	1° 48' 00"
c	44° 42' 00"	1° 48' 00"
d	44° 42' 00"	1° 54' 00"

Coordinate metriche Sistema ETRS 89 - WKID: 25832 Authority: EPSG		
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE
a	622847	4956432
b	630744	4956571
c	630869	4951051
d	622957	4950898

CONSIDERATO CHE la perimetrazione dell'area del Permesso di Ricerca individuata risponde ai requisiti richiesti dall'art. 9 comma 2 del DPR n. 395/1991;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 16 commi 1, 3 e 7 del D.Lgs n. 22/2010, la Società esercente il permesso di ricerca è tenuta a corrispondere un canone annuo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
- tale canone, corrisposto a favore della Regione Emilia-Romagna, è aggiornato annualmente con apposita Determinazione;

ATTESO CHE la Regione Emilia-Romagna con:

- Determinazione dirigenziale n. 5909 del 22/04/2024 ha stabilito per l'annualità 2025 un canone pari ad Euro 419,89 per kmq di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca da corrispondere entro il 31/12/2024;
- Determinazione dirigenziale n. 5567 del 21/03/2025 ha stabilito per l'annualità 2026 un canone pari ad Euro 423,25 per kmq di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca da corrispondere entro il 31/12/2025;

DATO ATTO CHE in riferimento al presente permesso di ricerca:

- per l'annualità 2025 (il cui canone annuo è pari ad Euro 18.349,19) l'importo da versare è riferito al periodo che va dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2025. Tale importo sarà richiesto contestualmente al rilascio del presente provvedimento e sarà da corrispondere entro 30 giorni dal rilascio stesso;
- per l'annualità 2026 il canone annuo è pari ad Euro 18.496,02 e dovrà essere corrisposto entro il 31/12/2025;
- in riferimento alle annualità successive, dovrà essere corrisposto un canone, come aggiornato annualmente da apposita Determinazione regionale, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 3 comma 11 del D.Lgs n. 22/2010 dispone *"Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fidejussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività"*;

TENUTO CONTO CHE:

- la Fase 1 del programma di lavoro del presente permesso di ricerca ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche consiste nella sola raccolta e consultazione dei dati esistenti e nell'elaborazione del modello geologico/geotermico, non prevedendo quindi alcuna attività in situ. I dati esistenti disponibili sono costituiti principalmente dai profili sismici ENI;

RITENUTO pertanto che per tale fase non sia da presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa;

CONSIDERATO CHE:

- la Ditta richiedente dichiara di possedere i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
- l'attività di ricerca sarà svolta direttamente dal richiedente;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 22/2010, la durata massima del permesso di ricerca è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio;

RITENUTO sulla base di quanto sopra riportato:

- che sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca, relativo alla Fase 1 del programma di lavoro ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche, per la durata di anni 4 (quattro) dalla data di adozione del presente provvedimento;
- per eventuali esecuzioni di indagini geofisiche prospettate fin dalla Fase 1, nonché per quanto previsto dal programma di lavoro relativo alla Fase 2 e 3, si rimanda agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR n. 4/2018, con riferimento alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) o, con riferimento alla sola Fase 2, di eventuale Verifica Ambientale Preliminare da attivare presso la Regione Emilia-Romagna;

DETERMINA

1. di rilasciare il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Reggio Emilia" ubicato nei Comuni di Reggio Emilia, Cavriago e Cadelbosco di Sopra di estensione pari a 43,7 kmq alla Società FRI-EL GEO S.r.l. (C.F. e P.IVA 03120700210) per la durata di anni 4 (quattro) dalla data di adozione della presente provvedimento. Tale durata può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni previa istanza da presentare entro il termine di scadenza;
2. di disporre che il permesso di ricerca di cui al punto 1 è relativo alla sola Fase 1 del programma di lavoro ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche come in premessa descritta;
3. di disporre che la Società FRI-EL GEO S.r.l. provveda a trasmettere comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia dell'inizio e della conclusione della Fase 1 ad esclusione della previsione di eventuale esecuzione di indagini geofisiche del Programma dei Lavori e dei risultati conseguiti dalle ricerche effettuate;
4. di dare atto che l'area oggetto del permesso di ricerca di estensione pari a 43,7 kmq è delimitata con la poligonale chiusa (vertici a, b, c, d come in premessa individuati) segnata con linea continua di colore rosso come rappresentato nella Tavola allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 12);
5. di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni elencate nei pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati pervenuti, come sopra richiamati e riportati in Allegato al presente provvedimento;
6. di stabilire che la Società debba corrispondere alla Regione Emilia-Romagna:
 - per l'anno 2025 (il cui canone annuo è pari ad Euro 18.349,19) un importo calcolato dalla data di adozione del presente atto al 31/12/2025, Tale importo sarà richiesto contestualmente al rilascio del presente provvedimento e sarà da corrispondere entro 30 giorni da tale rilascio;

- per l'anno 2026 un canone annuo pari ad Euro 18.496,02 da versare entro il 31/12/2025;
- per le successive annualità, un importo come aggiornato annualmente con apposita Determinazione regionale da versare in maniera anticipata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di trasmettere il presente atto alla Società FRI-EL Geo S.R.L., nonché a tutti i componenti la Conferenza dei Servizi;
- di rendere noto che:
 - o il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
 - o il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027 (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza") di ARPAE Emilia-Romagna approvato con Delibera del Direttore Generale n. 58 del 30/04/2025;
 - o ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - o avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta con marca ID: 01211080486847 - data: 17/06/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.